

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 581

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 dicembre 2005)

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE:
"REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA".**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 - ora articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ed in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, detta l'attuale disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa.

Dopo una prima fase applicativa, è emersa la necessità di apportare al predetto regolamento alcune modifiche ed integrazioni al fine di eliminare talune disfunzioni organizzative, nonché adeguare la struttura degli uffici di diretta collaborazione alla più incisiva attività di supporto e raccordo con l'amministrazione, richiesta dal completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti per esse derivanti dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale. Le esigenze di adeguamento sono, inoltre, riflesso delle recenti innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale, con particolare riferimento alla legge 15 luglio 2002, n. 145, e relative norme di attuazione.

In ragione delle numerose modifiche ed integrazioni da introdurre, il presente regolamento non adotta la tecnica della novella ma sostituisce, abrogandolo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, pur mantenendone la medesima numerazione degli articoli e la relativa rubricazione. Si è ritenuto, infatti, di procedere, dal punto di vista formale, ad una riscrittura dell'intero testo regolamentare per evitare l'ulteriore fase della coordinazione dei due testi che, proprio per il numero e l'entità delle modifiche da apportare, comporterebbe adempimenti farraginosi.

Di seguito, si procede ad illustrare i singoli articoli del presente regolamento, limitatamente agli elementi e agli aspetti in cui essi risultano modificati rispetto ai corrispondenti articoli del d.P.R. n. 241 del 2001.

L'articolo 1, che elenca le diverse definizioni adottate dal regolamento al fine di semplificare la redazione e la lettura del testo, è stato aggiornato con l'inserimento del decreto legislativo n. 165 del 2001 in luogo del decreto legislativo n. 29 del 1993, e con l'indicazione del ruolo dei dirigenti istituito presso ogni amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 145 del 2002, anziché del soppresso ruolo unico dei dirigenti.

L'articolo 2, comma 2, non elenca più tra gli uffici di diretta collaborazione il Servizio pubblica informazione. Si è ritenuto, infatti, più funzionale ricondurre le relative

funzioni nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto nella considerazione che la peculiare attività di raccordo in materia di comunicazione, pubblica informazione e promozione di interesse delle Forze armate, svolta dal citato Servizio nei confronti degli Stati maggiori e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, impone un più stretto coordinamento con le funzioni espletate in via generale dall'Ufficio di Gabinetto. Tanto più che il Ministro, ai fini dei rapporti politico-istituzionali con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, è comunque coadiuvato da un portavoce, al pari dell'attività svolta negli altri Dicasteri dagli uffici stampa. Il **comma 3** intende sostanziare la funzione di coordinamento esercitata dal capo di Gabinetto nei confronti dei restanti uffici di diretta collaborazione, pur non mutandone la figura di *primus inter pares* stabilita dal d.P.R. n. 241 del 2001. In particolare la nuova formulazione, oltre a riconoscergli una generale competenza nell'attività di supporto al Ministro, pone a carico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione obblighi di informazione nei suoi confronti sulle questioni di maggiore rilevanza. Sempre a tale scopo, si prevede che il Capo di gabinetto, d'intesa con i responsabili degli altri uffici di diretta collaborazione, assegni il personale destinato ai predetti uffici, ed eserciti le funzioni di comandante di corpo per il personale impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tal fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente. Al **comma 4**, in seguito alla soppressione del Servizio pubblica informazione, è stata espunta la previsione relativa alla facoltà del portavoce del Ministro di avvalersi di detto ufficio.

L'**articolo 3, comma 1**, non reca più l'espressa previsione relativa al potere di coordinamento del capo della segreteria del Ministro nei confronti della segreteria, da ritenersi ricompreso nel generale potere di direzione già attribuito. Il **comma 2** è stato integrato con l'attribuzione all'Ufficio di Gabinetto delle funzioni già svolte dal soppresso Servizio pubblica informazione. Sono stati, inoltre, indicati espressamente i compiti di supporto al Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare, con particolare riferimento alla predisposizione delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, nonché quelli relativi alla cura delle attività di rappresentanza e di cerimoniale. Ciò anche allo scopo di delimitare con maggiore chiarezza le competenze funzionali dell'Ufficio di Gabinetto in rapporto a quelle degli altri uffici di diretta collaborazione. Vengono, inoltre, indicati i requisiti di grado dei vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, nonché precisato che l'incarico di vice capo di Gabinetto non può essere attribuito a più di un dirigente civile. In ultimo, per quanto riguarda gli ufficiali aiutanti del Ministro, si è ritenuto necessario specificare le denominazioni che essi assumono a seconda della Forza armata di provenienza, vale a dire aiutante di campo (Esercito ed Arma dei carabinieri), aiutante di bandiera (Marina Militare), ed aiutante di volo (Aeronautica

militare). Ciò al fine di rimarcare come tali figure, strettamente legate alle consolidate tradizioni delle Forze armate, costituiscano incarichi di stretta e qualificata collaborazione nei confronti delle autorità militari e civili di vertice che si giustificano esclusivamente con le funzioni di difesa militare assicurate dal Dicastero. In tal senso, si comprende l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 227 del 2007, recante il regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale prevede la facoltà del Ministro di avvalersi di un aiutante di campo scelto tra gli ufficiali del dipendente Corpo della guardia di finanza che è ad ordinamento militare. Per le ragioni sopra esposte, non sembrerebbe, invece, possibile prevedere la figura dell'ufficiale aiutante nei regolamenti di organizzazione dei Ministeri che non hanno alle proprie dirette dipendenze Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare. Il **comma 3**, in coordinamento con le modifiche del comma 2, chiarisce la ripartizione di competenze tra l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo in materia di predisposizione degli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico, con l'attribuzione a quest'ultimo esclusivamente di quelli riferiti ad atti normativi. Precisa, inoltre, in senso restrittivo, che l'attività di alta consulenza del predetto Ufficio Legislativo è svolta in favore dei soli uffici dell'organizzazione centrale della Difesa. Il **comma 6** prevede espressamente che le Segreterie dei Sottosegretari siano dirette dal capo segreteria, in analogia a quanto previsto per la Segreteria del Ministro. L'ultimo periodo pone, inoltre, in risalto l'attività svolta nell'ambito delle Segreterie dal segretario particolare e dall'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, il cui grado non può essere superiore a quello di tenente colonnello o grado corrispondente, incarico per il quale si rinvia a quanto illustrato al comma 2, per l'analoga figura di supporto al Ministro.

L'**articolo 4, comma 4** prevede che alla direzione del Servizio di controllo interno sia preposto un Collegio, tenendo conto della scelta operata con decreto del Ministro della difesa 28 novembre 2001. Del resto la medesima precisazione è presente in altri analoghi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione (vds., da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227). Infine, oltre ad alcune modifiche formali, prevede, al **comma 5**, che i due brigadieri generali o colonnelli inseriti nel contingente del Servizio di controllo interno devono essere in servizio permanente.

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che il Capo di Gabinetto è scelto dal Ministro tra gli ufficiali o gli ammiragli del solo servizio permanente. Il **comma 2** prevede che il Capo Ufficio Legislativo, oltre che tra i dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere nominato dal Ministro anche tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente. Il **comma 3** precisa che il capo dell'Ufficio politica militare, ove scelto tra il personale militare, deve possedere il grado di generale o ammiraglio, mentre qualora nominato tra i dirigenti della pubblica

amministrazione o tra personale esterno ad essa, deve essere in possesso di adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa. Il **comma 4** prevede che il Consigliere diplomatico sia scelto dal Ministro, in ragione della comprovata esperienza nella carriera diplomatica, e sia nominato d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Il **comma 5**, in luogo delle abrogate disposizioni relative alla nomina del Capo del Servizio pubblica informazione, riporta, senza alcuna modifica, quelle relative alla nomina del capo segreteria e del Segretario particolare del Ministro, nonché dei capi delle segreterie e dei segretari particolari dei Sottosegretari, attualmente previste dall'articolo 5, comma 6, del d.P.R. n. 241 del 2001. Il nuovo **comma 6** reca una autonoma disposizione relativa alla decadenza dall'incarico del Capo di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio per la politica militare e del Capo dell'Ufficio legislativo, se militare. In particolare, viene previsto che quest'ultimi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, possono permanere nell'incarico fino a tre mesi dopo la data di insediamento del nuovo Ministro, allo scopo di assicurare la continuità nelle attività degli uffici di diretta collaborazione. Si tratta di una deroga alla regola della decadenza automatica - secondo il principio del *simul stabunt simul cadent* - dettata sia dalle esigenze funzionali sopra prospettate sia dallo status giuridico delle suddette figure (entrambi ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate), per il quale è stato ritenuto opportuno prevedere una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il **comma 7**, fatta salva la specifica disciplina di cui al comma 6, prevede, oltre ad alcune modifiche di natura formale, in modo espresso la regola della decadenza automatica anche per i capi delle segreterie e per i segretari particolari dei Sottosegretari. L'**articolo 6, comma 1**, prevede l'incremento da 152 a 153 unità del contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, tenuto conto della necessità di recuperare la soppressa posizione soprannumeraria relativa al capo del Servizio pubblica informazione di cui al successivo comma 3. Sempre al comma 1, si prevede l'estensione della regola della decadenza automatica al termine del mandato governativo del Ministro anche per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. Al **comma 2**, oltre a modifiche di natura formale, viene stabilito che nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione dodici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. La precisazione si rende necessaria in quanto la mancata indicazione nel regolamento di uno specifico contingente di dirigenti militari ha comportato dubbi interpretativi sul loro possibile impiego presso gli uffici di diretta collaborazione, soprattutto con riferimento alle obiettive difficoltà, in assenza del predetto numero massimo, di rispettare il previsto principio dell'invarianza della spesa. Del resto l'impiego della dirigenza militare nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della

difesa non può che ritenersi naturale e necessaria, considerata la specifica organizzazione del Dicastero e le sue molteplici ed eterogenee competenze che rendono indispensabile la presenza presso i predetti uffici di diretta collaborazione, in un bilanciato rapporto, sia di dirigenti civili sia di dirigenti militari. Il numero individuato di 12 colonnelli o generali e gradi equiparati, corrisponde all'attuale dotazione di dirigenti militari impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione e garantisce quell'equo rapporto non solo con le undici unità di dirigenti civili previsti dal medesimo comma 2, ma anche con il tetto massimo di 153 unità del contingente di personale complessivamente assegnato. Al **comma 3**, come detto, è stato espunto l'incarico di capo del Servizio pubblica informazione dagli incarichi che, a mente del medesimo comma, non sono computati nel contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

All'**articolo 7** viene specificato che il segretario particolare e l'ufficiale aiutante dei Sottosegretari sono computati nell'ambito della dotazione organica massima di otto unità delle segreterie. Viene, inoltre, introdotto un secondo comma con il quale è precisato che anche il personale esterno all'Amministrazione assegnato alle segreterie cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, fatta sempre salva la possibilità di revoca anticipata.

All'**articolo 8**, relativo al trattamento economico riconosciuto al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione, la nuova formulazione del **comma 3** intende risolvere il problema della mancata previsione, ovvero dell'adeguamento del trattamento economico spettante ad alcune delle figure chiamate ad esplicare funzioni preminenti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, la cui posizione economica è invece espressamente o diversamente disciplinata dai regolamenti relativi agli uffici di diretta collaborazione degli altri Dicasteri. Tale situazione potrebbe, infatti, determinare ingiustificate disparità di trattamento, a parità di funzioni svolte e di responsabilità e professionalità legate ai compiti di diretta collaborazione. In tale ottica, il nuovo comma 3 prevede la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo ivi previsto (determinato in misura non superiore al trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) anche a favore del Consigliere diplomatico (ora non previsto), del Capo della Segreteria del Ministro (attualmente destinatario del trattamento economico spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero), del Capo dell'Ufficio legislativo e di tre vice capi di Gabinetto (ai quali il peculiare trattamento economico viene riconosciuto in via interpretativa). Con riferimento al Consigliere diplomatico, la modifica si rende necessaria, oltre che per motivi di equità, essendo egli l'unico responsabile di un ufficio di diretta collaborazione a non essere tra i destinatari della c.d. "indennità di gabinetto", anche per le accresciute

competenze in rapporto all'attuale scenario internazionale. Il comma 3 dell'art. 8 del d.P.R. n. 241 del 2001 non include tra i destinatari neanche il Capo dell'Ufficio legislativo, tenuto conto che l'incarico, secondo il testo vigente dell'articolo 5, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 241 del 2001, può essere conferito unicamente ai dirigenti di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il presente regolamento, come detto, all'articolo 5, comma 2, contempla ora espressamente la possibilità per il Ministro di nominare il Capo dell'Ufficio legislativo anche tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente e, pertanto, si rende necessario integrare il comma 3 nel senso proposto. Del resto, già ora l'incarico è affidato, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, ad un ufficiale generale delle Forze armate, al quale "l'indennità di gabinetto" è riconosciuta solo in via interpretativa. Le posizioni economiche relative al capo della Segreteria del Ministro e ai Vice Capi di Gabinetto sono, poi, ridisciplinate in analogia a quanto previsto, per tali incarichi, dai regolamenti relativi agli uffici di diretta collaborazione di altri Dicasteri (vedasi, da ultimo, l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze). Per quanto riguarda i tre Vice capi di Gabinetto, si fa presente che la disposizione si riferisce ai Vice Capo di Gabinetto militari che rivestendo il grado di generale di divisione sono già attualmente destinatari del trattamento accessorio parametrato, ai sensi dell'abrogando art. 8, comma 8, a quello spettante al corrispondente dirigente di livello dirigenziale generale. Si precisa, inoltre, che il Vice capo di Gabinetto civile non è contemplato dal comma 3, in quanto tale funzione è svolta dal medesimo soggetto al quale è affidato l'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 6, comma 2. Sempre al comma 3 viene, inoltre, precisato che nell'ambito del Servizio di controllo interno, il destinatario del detto trattamento economico è esclusivamente il Presidente del Collegio di cui all'articolo 4, comma 4, in aderenza a quanto previsto per tale incarico dagli analoghi regolamenti degli altri dicasteri. Al **comma 5**, viene riconosciuto al Portavoce del Ministro, qualora estraneo all'Amministrazione, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre per la medesima figura, ove appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000. I **commi 6, 7 e 8** sono stati oggetto di correzioni formali ovvero di raccordo con le altre modifiche apportate al regolamento. Il **comma 9**, in luogo del soppresso ultimo periodo del comma 8, prevede la corresponsione ai colonnelli e brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate di un emolumento accessorio determinato con decreto interministeriale in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante, ai sensi del citato comma 8, ai dirigenti civili di seconda fascia. La

norma, pertanto, non ha carattere innovativo ma intende eliminare i dubbi interpretativi ai quali poteva condurre la complessa serie di rinvii operata dall'articolo 8 ai fini della determinazione dell'indennità ai dirigenti militari. Al **comma 11** sono state introdotte modificazioni di natura formale, ovvero volte a precisarne l'ambito soggettivo di applicazione.

L'**articolo 9, comma 1**, reca una disposizione prima contemplata al comma 3 dell'articolo 2. La diversa collocazione è sembrata più opportuna in relazione alla materia trattata e al titolo della rubrica. Il **comma 3** introduce anche per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa la possibilità, già prevista per gli altri dicasteri, di disporre di personale assegnato ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività di *staff*.

L'**articolo 10** reca l'abrogazione, in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241.

L'**articolo 11** reca la clausola di invarianza della spesa, per la quale si rinvia alla relazione tecnica allegata al regolamento.

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

In ordine ai chiarimenti ed approfondimenti richiesti dal Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, in occasione del parere n. 4298 espresso sul provvedimento nell'adunanza del 24 ottobre 2005, si svolgono le seguenti considerazioni.

a) Art. 5, comma 6.

1. L'Organo consultivo ha manifestato delle perplessità sul fatto che la norma preveda la nomina da parte del Ministro esclusivamente per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ufficio per la politica militare, se militari, quando tale meccanismo sembrerebbe valere anche nel caso in cui tali incarichi siano ricoperti da dirigenti civili.

Per quel che attiene al Capo dell'Ufficio legislativo, si evidenzia che l'ipotesi in cui l'incarico sia ricoperto da un dirigente del ruolo dei dirigenti, è disciplinata, in modo autonomo, dall'art. 5, comma 2, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica. Tale norma prevede, in conformità al vigente regolamento, che per il Capo dell'Ufficio legislativo scelto tra i dirigenti del ruolo dei dirigenti si applichi la normativa di carattere generale prevista dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (d.P.C.M., su proposta del Ministro competente). Normativa di carattere generale che si è ritenuto di dovere rispettare e comunque non modificabile con il presente regolamento.

Relativamente all'incarico di Capo dell'Ufficio per politica militare, il successivo comma 7, prevede che esso sia conferito sempre dal Ministro anche nelle ipotesi in cui il titolare non sia un militare.

Ciò premesso, al fine di ottemperare comunque alla richiesta di maggiore chiarezza del Consiglio di Stato, sono stati espunti dai commi 6 e 7 dell'articolo 5 dello schema di regolamento le disposizioni che indicano gli incarichi la cui nomina è disposta dal Ministro. Nel contempo è stato precisato di volta in volta, allorquando il regolamento disciplina i singoli incarichi, quali siano quelli conferiti con nomina del Ministro. Si indicano di seguito le norme che ora prevedono gli incarichi attribuiti con provvedimento del Ministro: Portavoce: art. 2, comma 4; Componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno: art. 4, comma 4; Capo di gabinetto: art. 5, comma 1, Capo Ufficio legislativo (militare o dirigente civile): art. 5, comma 2; Capo dell'Ufficio per la politica militare, sia esso militare o meno: art. 5, comma 3; Capo segreteria e segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie e segretari particolari dei Sottosegretari di Stato: art. 5, comma 5. Il comma 6, dell'art. 5, pertanto, ora non si compone più di due periodi, disciplinando esclusivamente le modalità di decadenza dall'incarico del Capo di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio per la politica militare e del Capo dell'Ufficio legislativo, se militari, talchè sono stati eliminati i motivi delle incertezze paventate dal Consiglio di Stato.

2. Riguardo al secondo aspetto, vale a dire la necessità di motivare in modo più adeguato l'esigenza di dettare una specifica disciplina per la decadenza dall'incarico (tre mesi dal termine del mandato governativo) del Capo di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio per la politica militare e del Capo dell'Ufficio legislativo, se militari, si svolgono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, si evidenzia come la citata disciplina trovi fondamento nello status giuridico di militare del personale interessato. Tale *status* comporta, infatti, che esso non possa vantare forme di tutela simili a quelle del personale civile sotto il profilo della conservazione dell'incarico, considerato che nei suoi confronti può essere disposto in qualsiasi momento il trasferimento d'autorità ad altro incarico che costituisce - come chiarito da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sent. n. 288 della IV Sez. C.d.S. del 2004, sent. n. 1990 della IV Sez. C.d.S. del 2004) - un provvedimento a carattere ordinativo caratterizzato da ampia discrezionalità e svincolato dalle stringenti disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990, sia in tema di procedimento che di motivazione.

Al contrario, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta una serie di misure di salvaguardia in favore dei dirigenti civili, tra le quali la

fissazione della durata dell'incarico, all'atto del suo conferimento, che comunque non può essere inferiore a tre anni.

In tale quadro appare, quindi, ultronea la cautela di prevedere nei confronti del Capo di Gabinetto (necessariamente un generale o grado corrispondente, in servizio permanente), del Capo Ufficio legislativo (un generale o grado corrispondente in servizio permanente ovvero un dirigente di livello generale appartenente all'Amministrazione) e del Capo Ufficio per la politica militare (soltanto, in questo caso, se militare in servizio) la decadenza automatica dall'incarico al termine del mandato governativo, al fine di garantire il rispetto del criterio fiduciario cui deve ispirarsi il rapporto tra il Ministro ed i suoi diretti collaboratori.

A conferma di ciò, si pone in risalto come il d.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno, nel dettare le modalità di conferimento degli incarichi di Capo di Gabinetto e di Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, non abbia disciplinato tale aspetto, ritenendo non necessario limitare la durata degli stessi al mandato governativo. Tale scelta, anche in questo caso, è presumibilmente da riconnettere al peculiare status giuridico del personale destinato a ricoprire i citati incarichi, nonché ai compiti istituzionali del Ministero dell'interno che, analogamente al Ministero della difesa, richiedono di garantire la continuità nei rapporti tra gli apparati operativi del Dicastero ed il Vertice politico. Inoltre, si ribadisce che non si tratterebbe dell'unica disposizione, presente negli analoghi regolamenti vigenti in materia di uffici di diretta collaborazione dei Ministri, che preveda meccanismi di cessazione dall'incarico diversi dalla decadenza automatica, una volta terminato il mandato governativo. Difatti, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, l'articolo 6, comma 6, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce che i responsabili dei citati uffici: "possano essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati".

In merito, si osserva che mentre tale ultima disposizione si discosta in modo netto dagli altri regolamenti che contemplano la decadenza automatica, la norma proposta si limita a prevedere per gli incarichi in questione, ove ricoperti da militari, meccanismi di cessazione dall'incarico analoghi a quelli previsti per i Capi Dipartimenti dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo), fatta sempre salva la revoca anticipata. Si rileva, inoltre, che il vigente d.P.R. n. 241 del 2001 già prevede l'applicazione dei citati meccanismi per il Capo Ufficio legislativo, ove scelto tra i dirigenti civili (art.

5, comma 2), nonché per il titolare dell'ufficio di livello generale istituito presso il Servizio di controllo interno (art. 4, comma 5).

In ultimo, si osserva come il riferimento della norma esclusivamente ai titolari militari dei citati incarichi si fondi anche su esigenze di carattere organizzativo, scaturenti dalle peculiari funzioni tecnico-militari da essi svolte a sostegno del Vertice politico. Difatti, l'ampio impegno internazionale delle Forze armate italiane, spesso in zone ad alto rischio, richiede che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio tra il nuovo ed il precedente Governo, garantendo nei primi tre mesi la continuità del flusso di informazioni e di direttive fra il Ministro e l'apparato operativo militare. In una parola, la conduzione delle operazioni militari sul campo non appare consentire neppure un momentaneo "scollamento" tra la *leadership* politica e le Forze armate.

Pertanto, fermo restando che analoga esigenza potrebbe essere avvertita anche da altre amministrazioni, è comunque indubbio che ora per la Difesa, nell'attuale contesto politico-strategico, risulta quanto mai opportuno inserire la misura proposta. Essa garantisce, infatti, le citate esigenze funzionali, senza incidere sul rapporto fiduciario tra Ministro ed i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, considerato che la permanenza nell'incarico è limitata a soli tre mesi e comunque subordinata alla mancanza della revoca, che lo *status di militare*, come sopra chiarito, non richiede la cautela della decadenza automatica nei termini previsti per altri Dicasteri (nei quali non esiste, come invece per il Ministero della difesa, la disposizione che limita l'ambito di scelta del personale da nominare ai dirigenti dell'Amministrazione della difesa) e che per il Capo dell'Ufficio legislativo tratto dal ruolo dei dirigenti della Difesa è già prevista dal regolamento vigente.

b) art. 8, comma 3.

1. In linea con le osservazioni del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non motivata la modifica del trattamento economico del Capo della segreteria del Ministro, si è provveduto nel senso di confermare per il citato incarico il trattamento economico previsto dal vigente regolamento, espungendo tale figura dall'art. 8, comma 3, e reinserendola nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, che disciplina gli incarichi cui spetta il trattamento economico dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale; ciò in conformità a quanto già previsto dal vigente regolamento.

Ciononostante, appare doveroso fare presente che l'intervento proposto traeva fondamento dall'esigenza di evitare disparità di trattamento economico tra i titolari degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 2, comma 2 del regolamento,

tra i quali è compresa la Segreteria del Ministro, considerato che ad essi, fatta eccezione per il citato incarico, è riconosciuto il trattamento economico previsto dal comma 3 dell'articolo 8.

In tale senso sembra collocarsi, del resto, il menzionato regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, già ragguaglia il trattamento economico del Capo della segreteria del Ministro a quello di dirigente preposto ad ufficio dirigenziale di livello generale. Ciò presumibilmente sul presupposto che anche in questo caso in sede di attuazione del precedente regolamento è emersa la necessità di adeguare il trattamento economico spettante alla figura in questione a quello degli altri incarichi di diretta collaborazione.

Si evidenzia, peraltro, come il citato Dicastero economico sia particolarmente qualificato nell'esprimersi sulla problematica, avendo specifica competenza tecnica proprio in materia di trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

2. Con riferimento alla richiesta di chiarire i motivi per cui la norma comprenda tra i destinatari del trattamento economico ivi previsto (ragguagliato a quello di dirigente generale) esclusivamente il Capo Ufficio legislativo, nell'ipotesi che questi sia un militare, si fa presente che tale scelta deriva dal fatto che l'art. 5, comma 2, prevede che tale incarico possa essere affidato oltre che ad un ufficiale generale anche un dirigente del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire ad un soggetto che è già destinatario del trattamento economico del dirigente generale. Peraltro, si rileva che nel caso in cui non fosse stata operata tale distinzione, sarebbe potuto insorgere il dubbio che al Capo Ufficio legislativo tratto dai dirigenti civili competesse oltre al trattamento economico di dirigente generale, anche quello specifico di gabinetto che ha per parametro di riferimento proprio il citato trattamento economico.
3. La precisazione recata dalle relazioni illustrativa e tecnica in ordine al grado militare rivestito dai tre vice capi di Gabinetto militari, mentre la norma fa riferimento genericamente al numero di soggetti che ricoprono tale incarico, si è resa necessaria, dietro richiesta del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per chiarire come la previsione non comporti spese aggiuntive. In sostanza, si è voluto precisare che il numero massimo dei vice capi di Gabinetto destinatari del trattamento economico, ai sensi dell'art. 8, comma 3, è fissato in tre unità, corrispondenti, allo stato, ai tre vice capi di Gabinetto militari. Difatti come evidenziato nella parte della relazione in cui è stato illustrato l'art. 8, comma 3, il

vice capo di Gabinetto civile è anche titolare dell'incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 6, comma 2, e pertanto risulta, come tale, già destinatario del trattamento economico di dirigente generale in questa ultima veste.. La norma pertanto, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato è formulata in modo corretto e non contrasta con quanto indicato nelle citate relazioni.

c) Art. 8, comma 5.

In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Stato è stata inserita la precisazione che il trattamento economico riconosciuto al Portavoce del Ministro deve ritenersi onnicomprensivo.

d) Quantificazione degli oneri.

1. Con riferimento alla previsione del trattamento economico del Presidente del collegio di controllo interno (art. 8, comma 3, dello schema di regolamento), si conferma che tale incarico coincide con quello indicato dall'art. 8, comma 3 del vigente d.P.R. n. 241 del 2001, con l'espressione "uno dei membri del Servizio di controllo interno".
2. Riguardo alla richiesta di chiarimenti sul riconoscimento del trattamento economico accessorio del dirigente generale in favore dei vice capi di Gabinetto militari, ai sensi del citato art. 8, comma 8 del vigente d.P.R. n. 241 del 2001, si evidenzia che mentre il primo periodo della citata norma riguarda i dirigenti della seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti, invece l'ultimo periodo relativo ai dirigenti militari pone questi ultimi, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, in rapporto di equiparazione con i dirigenti del ruolo unico, dovendo ritenersi compresa in tale categoria sia i dirigenti di prima, sia quelli di seconda fascia.

Su queste basi, i decreti ministeriali di determinazione del trattamento economico dei vice capi di Gabinetto, adottati di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stati fino ad oggi regolarmente "vistati" dai competenti organi di controllo. Si evidenzia, inoltre, come l'inserimento espresso dei vice capi di Gabinetto tra i destinatari del trattamento economico di cui all'art. 8, comma 3, sia proprio motivato dalla esigenza di evitare i possibili dubbi di interpretazione derivanti dal meccanismo di rinvio previsto dall'art. 8, comma 8 del d.P.R. n. 241 del 2001, che difatti non è più presente nello schema di regolamento.

- 3) La clausola finanziaria (art. 11, comma 2) è stata riformulata nel senso suggerito dal Consiglio di Stato, indicando puntualmente l'onere aggiuntivo ed il capitolo di bilancio su cui sarà operata la riduzione in compensazione. Al riguardo si

evidenza come a seguito dell'espunzione dell'incarico di Capo segreteria del Ministro dal comma 3 dell'art. 8, l'onere del provvedimento si sia ridotto da 112.000 a 17.000 euro, riguardando esclusivamente il trattamento economico del Consigliere diplomatico

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE:
"REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA".**

RELAZIONE TECNICA

Dall'attuazione del presente regolamento derivano maggiori oneri unicamente con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, nella parte in cui prevedono la corresponsione del trattamento economico ivi previsto al Consigliere diplomatico, non contemplato dal comma 3 dell'art. 8 del d.P.R. n. 241 del 2001.

Sotto il profilo finanziario risultano neutrali sia le disposizioni relative al riconoscimento al capo dell'Ufficio legislativo e ai tre Vice Capi di Gabinetto militari del trattamento economico dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 8, comma 3), sia quelle relative alla corresponsione al contingente di dodici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'art. 6, comma 2, del trattamento economico accessorio parametrato a quello dei dirigenti di seconda fascia impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione (art. 8, comma 9). Si tratta, infatti, di prescrizioni che intendono solo prevedere in modo espresso ciò che già viene riconosciuto ai medesimi soggetti in via interpretativa, ovvero in forza dell'abrogando comma 8 dell'articolo 8, del d.P.R. n. 241 del 2001, che stabilisce il principio generale in base al quale l'indennità di diretta collaborazione viene riconosciuta al personale dirigente delle Forze armate in relazione alla corrispondenza con le qualifiche del personale dirigente civile.

Per l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo, in particolare, il d.P.R. 241 del 2001 non ha previsto uno specifico trattamento economico, ritenuto superfluo in quanto il suo titolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del medesimo regolamento, avrebbe dovuto essere scelto solo tra i dirigenti di livello generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Successivamente, ai sensi delle disposizioni generali di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa è stato attribuito ad un ufficiale generale delle Forze armate, al quale è stato riconosciuto in via interpretativa il trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti generali incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165.

Per i tre Vice Capi di Gabinetto militari, essendo ufficiali con il grado di generale di divisione o grado equiparato, essi sono già titolari, come detto, del trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti del corrispondente livello dirigenziale generale, ai sensi del citato articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 241. Si precisa, inoltre, che essi sono destinatari di un trattamento economico fondamentale superiore rispetto a

quello dei corrispondenti dirigenti civili di prima fascia. Difatti, in base al vigente contratto collettivo nazionale (biennio economico 2000-2001), i predetti dirigenti civili percepiscono un trattamento economico fondamentale pari complessivamente a euro 67.000 (Stipendio tabellare euro 46.350; retribuzione di posizione parte fissa euro 20.650), mentre un generale di divisione o grado equiparato ha un trattamento economico fisso pari mediamente a euro 77.691 (stipendio tabellare euro 41.135; indennità di posizione euro 33.601; assegno pensionabile euro 2.955).

Analoghe considerazioni, fondate sull'applicazione dell'art. 8, comma 8 del d.P.R. n. 241 del 2001, devono svolgersi per i 12 colonnelli già impiegati presso gli uffici di diretta collaborazione.

Non comporta, inoltre, oneri aggiuntivi il passaggio da 152 a 153 unità del contingente massimo di personale assegnato presso gli uffici di diretta collaborazione, tenuto conto che l'unità aggiuntiva si identifica nel capo del soppresso Servizio pubblica informazione, confluito nell'Ufficio di Gabinetto. Si tratta, nella sostanza, di un "recupero" di detta figura conseguente alla soppressione della sua posizione soprannumeraria ai sensi dell'art. 6, comma 3.

In relazione a quanto sopra, l'onere derivante dall'attribuzione al Consigliere diplomatico del trattamento accessorio non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165, è stato determinato in euro 62.000 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità. Si evidenzia, al riguardo, come da tale importo vada detratta, ai fini della quantificazione dell'onere aggiuntivo, la spesa non più sostenuta dal Ministero degli affari esteri, Dicastero di provenienza del Consigliere diplomatico. Difatti, al soggetto chiamato a ricoprire il predetto incarico, collocato fuori ruolo da parte dell'anzidetto Dicastero, non vengono più corrisposte le due voci del trattamento accessorio costituite dall'indennità di posizione e di quella di risultato, che cumulativamente ammontano a euro 45.000. Pertanto la spesa aggiuntiva, riferita al Consigliere diplomatico, è di euro 17.000, pari alla differenza tra 62.000 e 45.000 euro.

L'onere complessivo del provvedimento è quindi pari a euro 17.000 e verrà compensato secondo le modalità indicate dall'art. 11 del provvedimento, vale a dire riducendo il numero degli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario. In sostanza, sull'attuale disponibilità sul capitolo di spesa 1034, cui sono imputate le spese di consulenza esterna, pari a euro 339.523 euro, sarà resa indisponibile la somma di 17.000 euro, determinando così una economia di spesa che compensa il maggior onere recato dal provvedimento.



Il Presidente della Repubblica

- VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
- VISTI gli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

- CONSIDERATO che l' articolo 7, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
- VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005 ;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - b) Ministro: il Ministro della difesa;
 - c) Ministero: il Ministero della difesa;
 - d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;

- f) ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

- a) la Segreteria del Ministro;
- b) l'Ufficio di Gabinetto;
- c) l'Ufficio legislativo;
- d) l'Ufficio per la politica militare;
- e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
- f) il Servizio di controllo interno;
- g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione, e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione salvo quelli diretti, anche a tal fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

4. Il Ministro può nominare un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Se nominato, il portavoce risponde direttamente al Ministro.

5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni ed iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati

dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

6. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed è dotato di adeguata autonomia operativa.

7. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Art. 3

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; cura le attività di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e quelle di cerimoniale che riguardano il Ministro; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice Capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due o più Vice Capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali ed ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice Capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali

aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

4. L'Ufficio per la politica militare svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. L'Ufficio opera in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa per quanto concerne la fase di rilevazione delle problematiche da affrontare, l'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e la verifica degli effetti delle determinazioni assunte dall'organo politico. L'Ufficio può promuovere specifiche iniziative scientifiche e culturali nei settori di propria competenza.

5. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

6. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo segreteria, si occupano della corrispondenza privata del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, di grado non superiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti.

Art. 4
Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), 6 e 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Servizio riferisce in via riservata al Ministro sulle risultanze delle analisi effettuate e redige per lo stesso, con cadenza periodica stabilita dal Ministro o almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.
3. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti alle attività del Ministero e ha facoltà di richiedere ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
4. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti, compreso il presidente, esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro.
5. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo dei dirigenti incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unità, tra le quali due dirigenti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due generali di brigata o colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente.
6. Al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 5
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente.
2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente.
3. Il capo dell'Ufficio per la politica militare è nominato dal Ministro fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione ovvero esperti, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle adeguate esperienze maturate nello specifico settore della difesa.

4. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro tra il personale di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie. Per il personale in servizio, la nomina è effettuata d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

5. Il capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

6. Il capo di Gabinetto, il capo dell'Ufficio legislativo, se militare, il capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma.

7. Il Consigliere giuridico, il portavoce, il capo dell'Ufficio per la politica militare, salvo quanto previsto dal comma 6, il Consigliere diplomatico, il capo della Segreteria e il segretario particolare del Ministro, nonché i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno di cui al comma 4 dell'articolo 4, sono nominati per la durata massima del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata; i capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati per la durata massima del loro mandato governativo.

8. Agli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale generale di cui al comma 2 del presente articolo ed al comma 5 dell'articolo 4, si applica l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

9. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 6

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *f*) e *g*), è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari

professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.

2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2003, n. 108, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 2. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati 12 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo dell'Ufficio per la politica militare, dal Consigliere diplomatico, dal capo della Segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 7

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 6, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compresi il segretario particolare e l'ufficiale aiutante, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Per il personale estraneo all'amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilità di revoca anticipata.

Art. 8

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Il trattamento economico complessivo del capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 4, al Consigliere diplomatico, al capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre vice capi di Gabinetto, al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

4. Al capo della Segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

5. Al portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale ed accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000. Tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.

6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5, sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Ai dirigenti di cui all'articolo 4, comma 5 ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 4, comma 5, ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.

10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 1, e 7, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9

Modalità della gestione

1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita al capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente decreto provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la competente direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.

Art. 10 *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001 n. 241.


Art. 11 *Norme transitorie e finali*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il maggior onere derivante dall'applicazione del presente decreto pari ad euro 17.000, è compensato riducendo gli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario e rendendo conseguentemente indisponibile la citata somma sul capitolo di spesa 1034 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 10185/05

Roma, addi 4 Nov 2005

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa".

MINISTERO della DIFESA

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero n. 4298/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.295.

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 24 ottobre 2005

N. della Sezione:

4298/2005

OGGETTO:

MINISTERO DELLA DIFESA.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 8/46356 del 22 settembre 2005, pervenuta a questa Sezione l’11 ottobre 2005, con la quale il Ministero della difesa (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino;

PREMESSO

I. L’Amministrazione riferisce che è emersa la necessità di apportare modifiche e integrazioni al regolamento approvato con d.P.R. 14 maggio 2001, n. 241, recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della

difesa, per eliminare talune disfunzioni organizzative, per adeguare la struttura degli uffici alle esigenze di una più incisiva attività di supporto e raccordo con l'Amministrazione, richiesta dal completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai loro nuovi compiti nel contesto internazionale, nonché in conseguenza delle recenti innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale con particolare riguardo alla legge 15 luglio 2002, n. 145.

Vista la numerosità delle modifiche e integrazioni da apportare si è giudicato opportuno, aggiunge l'Amministrazione, non adottare la tecnica della novella ma procedere alla abrogazione del d.P.R. n. 241 del 2001, con la sostituzione dell'intero testo, di cui è stata comunque mantenuta la medesima numerazione degli articoli e la relativa rubricazione.

2. Lo schema si compone di undici articoli, recanti: le definizioni adottate nel regolamento, con modifiche del testo vigente di mero coordinamento formale (art.1); le competenze e l'elenco degli uffici di diretta collaborazione disponendo, rispetto al testo vigente, la soppressione del Servizio di pubblica informazione, la previsione dell'obbligo per gli uffici di diretta collaborazione di una costante informazione sulle questioni rilevanti nei confronti del Capo di Gabinetto, ai fini del miglior esercizio delle sue funzioni, la individuazione del Capo di Gabinetto quale comandante di corpo per il personale militare impiegato nell'Ufficio di gabinetto e negli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tal fine, da ufficiali delle Forze armate (art. 2); le funzioni dell'Ufficio di Gabinetto, con la loro ulteriore individuazione e specificazione rispetto al testo vigente anche a motivo dello svolgimento delle funzioni proprie del soppresso Servizio pubblica informazione; la previsione che il vice Capo di Gabinetto vicario sia un militare e che l'incarico di vice Capo di Gabinetto non può essere attribuito a più di un dirigente civile, la precisazione dei requisiti di grado dei vice Capo di Gabinetto militari; le funzioni dell'Ufficio legislativo, precisandosi in particolare che esso predisporre le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e di controllo riferiti agli atti normativi, essendo stato attribuito all'Ufficio di Gabinetto il

compito di predisporre le risposte a tali atti quando non riferiti ad atti normativi, e che la sua attività di consulenza giuridica si svolge anche nei confronti degli uffici del Ministero ma limitatamente a quelli centrali; la individuazione, nell'ambito delle segreterie dei Sottosegretari, della figure del Capo segreteria, del segretario particolare e dell'ufficiale aiutante (art. 3); la disciplina del Servizio di controllo interno (art. 4); la previsione che il Capo di Gabinetto è nominato fra gli ufficiali e gli ammiragli del solo servizio permanente; che il Capo dell'Ufficio legislativo può essere nominato oltre che, come oggi stabilito, fra i dirigenti dell'amministrazione anche fra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente; che il Capo di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, e il Capo dell'Ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente, restano in carica per il periodo di tre mesi dopo la scadenza del mandato governativo, ferma la possibilità di revoca anticipata o di conferma: che al medesimo fine si applica l'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 per gli incarichi di livello dirigenziale generale ricoperti quale Capo dell'Ufficio legislativo ovvero presso il Servizio di controllo interno; che gli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione sono incompatibili con qualsiasi attività professionale o con altri incarichi di direzione di uffici (art. 5); l'aumento di una unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione per comprendervi la soppressa posizione, prima prevista in soprannumero al contingente complessivo, del Capo del servizio pubblica informazione; la decadenza automatica al termine del mandato governativo del Ministro del personale estraneo all'Amministrazione della difesa in servizio negli uffici di diretta collaborazione; l'assegnazione agli uffici di diretta collaborazione, nell'ambito del contingente complessivo, di dodici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente (art. 6); la previsione che il segretario particolare e l'ufficiale aiutante dei Sottosegretari sono computati nell'ambito della dotazione organica massima (otto unità) delle segreterie dei Sottosegretari e che il personale estraneo all'Amministrazione della difesa in servizio in queste segreterie cessa al termine del mandato governativo del

Sottosegretario, salva la possibilità di revoca anticipata (art. 7); il trattamento economico dei responsabili e dei dirigenti degli uffici di diretta collaborazione che, ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, è modificato o disciplinato *ex novo* per il Presidente del collegio di controllo interno (previsto ai sensi dell'articolo 4 dello schema in esame), per il Consigliere diplomatico (il cui trattamento non è oggi previsto), per il Capo della segreteria del Ministro (il cui trattamento è oggi quello dei dirigenti del Ministero preposti ad ufficio dirigenziale non generale), per il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, ed i tre vice Capi di Gabinetto (il cui trattamento non è oggi disciplinato); il trattamento in questione è previsto come onnicomprensivo e *"articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero"*; è anche disciplinato il trattamento del portavoce del Ministro, al quale è corrisposto, se estraneo all'Amministrazione *"un trattamento economico non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione"* gli è attribuita *"l'indennità prevista dall'art. 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000"*; viene infine previsto, per i colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti assegnati al Servizio di controllo interno e ad agli altri uffici di diretta collaborazione, *"un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia"* assegnati agli uffici di diretta collaborazione (art. 8).

Sono quindi disciplinate, negli articoli finali, le modalità della gestione (art. 9), le abrogazioni (art. 10) ed è stabilito che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in ogni caso, agli eventuali maggiori oneri derivanti da quanto stabilito con l'articolo

8, comma 3, si provvede “*riducendo gli incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, per un valore equivalente sul piano finanziario*” (art. 11). A questo riguardo la relazione dell'Amministrazione reca un specifica “*Relazione tecnica*” concernente tale onere e la relativa copertura.

3. In atti sono acquisiti il concerto del Ministro della funzione pubblica (reso, “*d'ordine del medesimo*”, dal Capo dell'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, con nota prot. n. 399/05/UL/P-36.42 del 14 ottobre 2005), nonché il parere del Ministero dell'economia e delle finanze (reso a firma del Capo dell'ufficio del coordinamento legislativo-Ufficio legislativo-Economia, con nota prot. ACG/13/DIF/9889 del 17 ottobre 2005), nel quale si comunica “*di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso della citata iniziativa*”. Riguardo a tale parere si rileva, come già in altre occasioni, che il “*concerto*” dell'amministrazione interessata deve essere espresso dal Ministro, e, se reso da organi di sua diretta collaborazione, in ogni caso esplicitando che è dato “*d'ordine del Ministro*” (assumendosi in tal modo il sottoscrittore la piena responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà del Ministro concertante). In atti risultano anche i resoconti delle riunioni svoltesi il 23 marzo e l'11 maggio 2005 con le Organizzazioni sindacali, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, ai fini dell'acquisizione del loro avviso sullo schema in esame.

CONSIDERATO

La Sezione formula le seguenti osservazioni:

art. 5, comma 6:

- nel primo periodo del comma non risulta chiara la previsione per cui il Capo dell'Ufficio legislativo e il Capo dell'Ufficio per la politica militare “*sono nominati dal Ministro*” se militare, il primo, e se militare in servizio permanente, il secondo, dovendosi ritenere che i responsabili di tali uffici sono nominati dal Ministro anche se individuati tra dirigenti civili ovvero esperti (nel caso del Capo dell'Ufficio per la politica militare);
- nella relazione dell'Amministrazione la previsione, di cui al secondo periodo, della permanenza in carica per tre mesi oltre il termine del mandato governativo

dei responsabili dei suddetti uffici, e del Capo di Gabinetto, è motivata, oltre che con l'esigenza della continuità delle attività degli uffici, anche con riferimento allo *status* di ufficiali dei citati responsabili. Al riguardo si osserva, per il profilo formale, che tale disposizione, essendo contenuta in un periodo distinto nell'ambito del comma e relativa ai "*capi dei predetti uffici*", può risultare riferibile ai responsabili degli uffici anche quando non militari, e, quanto al contenuto, che la particolare disciplina in questione non appare sufficientemente motivata a fronte di quella comunemente prevista nei regolamenti vigenti in materia di uffici di diretta collaborazione dei Ministri, per i quali potrebbe porsi una identica esigenza di continuità delle attività e in cui la nomina dei responsabili è invece stabilita per un periodo massimo pari alla durata del mandato governativo (salva la diversa disposizione per gli uffici del Ministro dell'economia e delle finanze per cui, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, i relativi responsabili "*possono essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati.*");

art. 8, comma 3:

- non risulta motivata la modifica del trattamento economico del Capo della segreteria del Ministro, attualmente raggugliato a quello dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e di cui si propone la parificazione a quello dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale; proposta questa che risulta difforme da quanto previsto al riguardo nei regolamenti vigenti in materia, in cui tale trattamento è sempre equiparato a quello dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale (salvo che per il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato d.P.R. n. 227 del 2003);
- non risulta altresì motivato perché la disciplina del trattamento economico del Capo dell'Ufficio legislativo è prevista soltanto nell'ipotesi che sia un militare, essendo disposto, nell'art. 5, comma 2, che possa essere anche un dirigente civile ed essendo opportuno che il detto trattamento economico riguardi anche tale caso, come è, peraltro, in tutti i regolamenti vigenti in materia, relativi a Ministeri in cui il Capo del detto ufficio è sempre un civile;

- l'Amministrazione precisa che il trattamento economico dei Vice Capi di Gabinetto è riferito, nella disposizione in esame, soltanto agli incaricati di tale funzione che siano generali di divisione. Tale limitazione non è espressa invero nel testo in esame, non risultando peraltro chiaro il motivo di essa e dovendosi perciò ritenere appropriata la attuale formulazione del testo, dal momento che è prevista la figura di un vice Capo di Gabinetto civile ai sensi dell'art. 3, comma 2;

art. 8, comma 5:

deve essere esplicitata la previsione della onnicomprensività del trattamento economico del portavoce del Ministro.

Con riguardo alla quantificazione e copertura dei maggiori oneri recati dallo schema in esame, nella relazione tecnica dell'Amministrazione si afferma che ne derivano soltanto per effetto di quanto previsto al comma 3, e in particolare per la corresponsione del trattamento economico disposto per il Consigliere diplomatico e per il Capo della segreteria del Ministro, risultando neutrale quanto disposto in materia per il Capo dell'Ufficio legislativo, per i tre vice Capi di Gabinetto militari e per il contingente di dodici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Su ciò si osserva:

- il detto comma 3 reca *ex novo* la previsione del trattamento economico del Presidente del collegio di controllo interno. L'Amministrazione referente dovrà perciò chiarire se tale trattamento sia o meno interamente sostitutivo di quello già previsto per *“uno dei membri del Servizio di controllo interno”* ai sensi del comma 3, dell'articolo 8 del vigente d.P.R. n. 241 del 2001;

- nella relazione tecnica si afferma che dal trattamento economico previsto per i tre vice-Capi di Gabinetto non scaturiscono maggiori oneri poiché, essendo ufficiali con il grado di generale di divisione o equiparato, sono già titolari *“del trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti del corrispondente livello dirigenziale generale ai sensi del citato articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 241 del 2001”*. Al riguardo la Sezione osserva che nella norma vigente ora citata è disciplinato il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di

diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale (essendo peraltro previsto, nell'art. 3, comma 2, del detto d.P.R., che i vice Capi di Gabinetto sono nominati anche fra i dirigenti di seconda fascia del Ministero), mentre il trattamento economico qui in esame è ragguagliato a quello dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale.

Si osserva, infine, che la norma recante la copertura finanziaria dei maggiori oneri, contenuta nell'art. 11, comma 2, può essere meglio redatta, dato che la loro quantificazione è precisata nella più volte citata relazione tecnica, salvo il suo diverso calcolo alla luce delle osservazioni sopra formulate, e che, nella stessa relazione, è puntualmente richiamato il capitolo di bilancio a carico del quale avviene la copertura. Su questa base la norma in questione può essere integrata, così da rendere effettiva e cogente la copertura, con la indicazione della misura del maggiore onere e con la disposizione che alla sua copertura si provvede con corrispondente riduzione del detto capitolo di bilancio.

P.Q.M.

Nelle susposte considerazioni è il parere della Sezione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Livia Barberio Corsetti)





Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

RESOCONTO DI RIUNIONE

Oggetto: Incontri con le Organizzazioni Sindacali in data 23 marzo 2005.

°°°°

Il giorno 23 marzo 2005, alle ore 10.15, presso l'Ufficio di Gabinetto, il Signor Ministro della Difesa, On.le Prof. Antonio MARTINO, congiuntamente al Sottosegretario di Stato alla Difesa On.le Salvatore CICU, delegato alle relazioni sindacali ha incontrato in successione, a tavoli separati, le Organizzazioni Sindacali operanti nel Dicastero.

Per l'Amministrazione sono presenti:

Ufficio di Gabinetto: Capo di Gabinetto Amm. Sq. LA ROSA, Vice Capo di Gabinetto Dirig. Gen. dott. COLIO, Dirig. dott.ssa d'AGOSTINO, Dirig. dott.ssa FAVA;

Ufficio Legislativo: Capo Ufficio Legislativo Gen. B. CC DEL SETTE.

°°°

Il Signor Ministro, nel porgere il saluto ai partecipanti, richiama le questioni ritenute prioritarie dalla maggior parte delle OO.SS.: incremento dei fondi di produttività del personale civile; modifica della Tabella di equiparazione tra i livelli retributivi del personale militare ed i ruoli di quello civile.

Al riguardo rappresenta che sono state perseguite tutte le iniziative possibili.

Il primo impegno è stato mantenuto in quanto la legge sulla proroga delle missioni internazionali ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per incrementare i predetti fondi.

Il provvedimento ha una portata "storica", bel al di là del valore quantitativo, poiché riconosce la peculiarità dell'impiego del personale civile della Difesa per l'apporto alle operazioni internazionali.

Per quanto riguarda poi la modifica della Tabella di equiparazione, il Signor Ministro rileva che è stato replicato alla posizione negativa espressa dagli organi concertanti, dai quali tuttavia non si potrà prescindere; si attende la risposta.

Evidenzia, quindi, che tutto ciò è la prova che il dialogo con le parti sociali è sempre produttivo di risultati, tra i quali ricorda: le assunzioni di personale già avvenute e quelle che potranno essere effettuate in deroga al noto blocco delle stesse e gli investimenti per il rilancio delle strutture arsenalizzate della Marina Militare. In proposito assicura che non vi è alcun nesso con il decreto concernente gli immobili alienabili della Difesa.

Il Ministro fa infine presente che il Sottosegretario delegato, On.le CICU, proseguirà l'incontro in sede tecnico - politica al fine di verificare con le OO.SS. alcuni provvedimenti per la migliore funzionalità dell'Amministrazione.

Dà quindi la parola alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL.

Le OO.SS. (elenco rappresentanti anx 1), nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto al fine di ottenere l'incremento delle risorse da destinare alla produttività del personale civile, manifestano una parziale soddisfazione a fronte dell'aspettativa di uno stanziamento più consistente.

Riconoscono, tuttavia, che il risultato è importante in quanto la componente civile della Difesa viene espressamente citata in una legge dello Stato; sarà però necessario prevedere una norma che consolidi detto risultato anche per i prossimi anni.

Auspicano comunque un ulteriore segnale di attenzione nei confronti di detto personale. In tale quadro, con riferimento alla riduzione delle dotazioni organiche prevista dalla vigente legge finanziaria, sollecitano da parte dell'Amministrazione un intervento sui competenti organi esterni affinché vengano sensibilizzati in merito alla circostanza che la Difesa a seguito della vasta ristrutturazione, cui da tempo è interessata, ha già subito una forte contrazione degli organici.

Esaurita la trattazione al 1° tavolo, il Signor Ministro dà la parola all'O.S. CONFSAI-UNSA-SIAD (elenco rappresentanti in anx 1).

Quest'ultima esprime la propria soddisfazione per la disposizione riguardante gli stanziamenti da destinare alla produttività del personale civile.

Infatti, in tal modo, viene esplicitamente riconosciuta l'atipicità del personale del Ministero della Difesa, riconoscimento da sempre richiesto dal Sindacato.

Per quanto concerne la modifica della Tabella di equiparazione, nel rinviare per la definizione della problematica allo specifico ricorso giurisdizionale proposto dall'O.S., ritiene utile evidenziare la preoccupazione per le ricadute sulla componente civile che potrebbero derivare dalla gestione degli esuberanti del personale militare, conseguente al completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate.

Richiama, infine, il documento rivendicativo del gennaio scorso con il quale il Sindacato ha posto all'attenzione del Vertice politico le tematiche di più rilevante interesse per il personale civile e chiede di aprire un tavolo tecnico al fine di poterne esaminare i vari profili.

Esaurita la trattazione al 2° tavolo, il Signor Ministro dà la parola alle OO.SS. FLP, UGL - Statali, CISAL - Intesa, RdB-P.I. La CONFEDIR-DIRSTAT, regolarmente convocata, è assente. Le OO.SS., nel ringraziare della disponibilità dimostrata dal Vertice politico per la convocazione odierna ritengono tuttavia che lo stanziamento previsto per i fondi di produttività del personale civile, pur importante, non sia esaustivo in relazione alle complessive esigenze.

Nel contesto dato esprimono infatti preoccupazione per l'avvio dei percorsi di qualificazione, connessi anche alla riforma del Dicastero e temono che la mancanza di risorse sufficienti possa bloccare il processo.

Ulteriore preoccupazione manifestano anche per quanto riguarda il rilancio delle strutture arsenali e segnalano una situazione di diffusa sofferenza nelle relazioni

sindacali.

In tale quadro rammentano la specifica questione, già sollevata con recente nota, relativa alla situazione di compromissione dei rapporti sindacali presente nel Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

L'incontro col Signor Ministro ha termine alle ore 11.00.

°° § °°

Alle ore 11.05 ha inizio la riunione con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le CICU.

Sono altresì presenti per l'Amministrazione:

Ufficio di Gabinetto: Vice Capo di Gabinetto Dirig. Gen. dott. COLIO, Dirig. dott.ssa d'AGOSTINO, Dirig. dott.ssa FAVA;

Ufficio Legislativo: Capo Ufficio Legislativo Gen. B. CC DEL SETTE.

Stamadifesa: Magg. Generale VILLANI; Col. ZANZARELLA; CF BERNARDI.

Statesercito: Col BIANCAFARINA, Col. GIANNUZZI, T. Col. FORLIVESI, T.Col. CAPRADOSSI.

Maristat: Amm. Div. PICCHIO, CV VENZI.

Stataereo: Gen. B. MARSIGLIA, Col. FONTANELLI, T.Col. FRACCASCIA.

Segredifesa: Dirig. Gen. dott. BILANZONE, CV RANIERI.

Persocio: Dir. Gen. Dott. LUCIDI, Dirig. dott. FABI.

Il Sottosegretario invita le Organizzazioni Sindacali a esprimere le proprie considerazioni in merito ai provvedimenti all'o.d.g..

Le OO.SS. preliminarmente sottolineano l'esigenza che in futuro vi sia un preventivo coinvolgimento delle parti sociali sugli argomenti da porre in discussione, al fine di poter inserire anche questioni da loro ritenute prioritarie.

Evidenziano di aver posto all'attenzione del Vertice politico alcune significative problematiche quali quelle riguardanti il ritardato pagamento delle indennità accessorie riferite a particolari prestazioni lavorative; l'assistenza morale ed il benessere del personale civile, lo stato delle relazioni sindacali presso il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

L'On.le CICU conferma la totale disponibilità del Vertice Politico a portare avanti il metodo del confronto con le parti sociali ed in questo quadro ritiene utile proseguire la verifica dei provvedimenti che sono in agenda, preannunciando a breve scadenza la programmazione di una riunione anche sulle questioni segnalate dai Sindacati.

Il Vice Capo di Gabinetto Dir. Gen. dr. COLIO, in merito alle recentissime problematiche segnalate dalle OO.SS., assicura che l'U.G. ha tempestivamente avviato la necessaria istruttoria ed è in attesa di ricevere dai competenti Organi tecnici gli occorrenti elementi di giudizio; quanto, poi, all'odierno o.d.g. esso è strettamente correlato all'ultimo incontro tenutosi in sede politica ed alla posizione assunta nella circostanza dalle stesse OO.SS..

L'On.le CICU introduce, quindi, il primo argomento in agenda concernente gli schemi di decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi n.264/1997 (riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa) e n.464/1997

(ristrutturazione dell'area tecnica operativa).

Dà la parola al rappresentante di Segredifesa – Dir. Gen Dott. BILANZONE – che sinteticamente illustra lo schema riguardante la modifica del d.lgs.n.264/1997 con il quale si prevede la ricostituzione di due distinte direzioni generali per il Commissariato e per il Servizi generali al fine di recuperare l'efficienza operativa in ciascuno degli ambiti di intervento; si riconfigura poi l'attuale Levadife mediante costituzione della Direzione generale delle pensioni, del collocamento a lavoro dei volontari congedati e della leva cui vengono attribuiti anche i compiti in materia di pensioni militari, equo indennizzo e riconoscimento delle infermità del personale militare. Ciò allo scopo di alleggerire le competenze di Persomil, eccessivamente appesantite, e di arricchire quelle dell'attuale Levadife a seguito della sospensione della leva.

Le OO.SS., nel prendere atto del provvedimento per il quale riconoscono che non è normativamente previsto l'assenso dei Sindacati, nel rispetto dei reciproci ruoli si riservano di esprimere eventuali osservazioni quando sarà definito l'assetto ordinativo.

L'On.le CICU dà poi la parola al rappresentante di Stamadifesa – Gen. D. VILLANI – che prospetta in sintesi lo schema di decreto legislativo modificativo del d.lgs. n.464/1997, evidenziando che il medesimo è finalizzato a rimodulare l'organizzazione delle Forze armate nelle sue diverse componenti al fine di adeguarle al nuovo modello professionale e di disporre di uno strumento militare efficiente sul piano nazionale ed internazionale.

Il decreto è formulato con criteri di trasparenza in quanto sono state allegate alla relazione illustrativa specchi riepilogativi per ciascuna Forza armata dei provvedimenti amministrativi di competenza dei Capi di Stato Maggiore.

Lo schema, peraltro, tiene conto dei diversi contesti locali e sociali in cui andrà ad incidere.

Inoltre, per quanto riguarda, l'area della Sanità militare – argomento di particolare interesse per i Sindacati – rappresenta che i relativi provvedimenti sono delineati nello schema in parola, ma tenuto conto dell'importanza del settore è stato avviato uno specifico studio volto a razionalizzare le risorse disponibili affinché sia garantita l'efficienza e la presenza del Servizio Sanitario su tutto il territorio.

Assicura infine che per quanto concerne il personale civile interessato, al momento dell'adozione dei singoli atti applicativi si opererà, come sempre, nel rispetto delle procedure contrattualmente previste e contemperando le esigenze dell'Amministrazione con quelle dei lavoratori.

L'O.S. CGIL, nell'apprezzare la chiarezza dell'illustrazione e lo sforzo di trasparenza dimostrato, conferma tuttavia le proprie perplessità sui provvedimenti concernenti la Sanità militare, segnalando che delle relative strutture usufruiscono utenti non solo appartenenti alla Difesa ma anche di altre Amministrazioni, con le quali auspica che vi sia un approfondimento sull'argomento.

In proposito l'O.S. UIL, manifestando analogo apprezzamento per le indicazioni fornite fa presente che la situazione dell'Ospedale militare di Livorno sarebbe meritevole di un'ulteriore analisi.

L'O.S. CISL, nell'associarsi alla positiva valutazione espressa dalle altre sigle sindacali per la chiarezza dell'esposizione, è del parere che per quanto attiene la Sanità militare vi sia stato comunque uno sforzo per venire incontro alle esigenze prospettate dalle OO.SS., come si evince rispetto alla prima stesura dello schema.

Le OO.SS. confermano che, nell'ambito del ruolo a loro contrattualmente assegnato, formuleranno le eventuali osservazioni al momento in cui sarà definito l'impianto ordinativo di ciascuno degli Enti interessati al riordino.

Ritengono, poi, che al fine di rendere più snelli i procedimenti di reimpiego del personale civile, sia opportuno semplificare la procedura prevista dal contratto integrativo qualora gli specifici provvedimenti si traducano nella semplice ridenominazione dell'Ente e sempre che non vi siano ricadute sul personale interessato. La proposta è accolta.

Il Sottosegretario passa poi all'altro argomento all'o.d.g. riguardante gli schemi di decreti interministeriali relativi al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM) ed al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN).

In proposito il rappresentante di Maristat - Amm. D. PICCHIO - dichiara la disponibilità dello Stato Maggiore della Marina a fornire ogni utile chiarimento alle OO.SS., esaminando in sede tecnica gli schemi in parola. Quest'ultimi quindi, salvo eventuali problematiche che dovessero in quella sede emergere potranno essere avviati all'ulteriore iter senza ulteriori confronti sindacali in sede politica.

La proposta è accolta dalle OO.SS. ed approvata dal Sottosegretario Delegato

Ciò posto, si rinvia l'esame degli altri provvedimenti all'o.d.g. ad una riunione che sarà programmata a breve scadenza.

La riunione termina alle ore 13.20.

Alle ore 13.30 ha inizio l'incontro con l'O.S. CONFESAL - UNSA - SIAD.

L'On.le CICU introduce il primo argomento all'o.d.g. riguardante lo schema di dPR recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, modificativo del vigente regolamento, emanato con dPR 14 maggio 2001, n.241.

In proposito dà la parola al Capo Ufficio Legislativo - Gen. B. CC. DEL SETTE - che illustra analiticamente l'articolato, precisando che dopo una prima fase applicativa si è ritenuto di apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente regolamento, al fine di eliminare alcune disfunzioni organizzative nonchè di adeguare la struttura di tali Uffici alla più incisiva attività di supporto e raccordo con l'Amministrazione, e alle recenti innovazioni in materia di ordinamento della Pubblica Amministrazione e della dirigenza statale.

Fa presente che in ragione delle numerose modifiche ed integrazioni si è ritenuto di sostituire, abrogandolo, il dPR in vigore.

Evidenzia, inoltre, che il provvedimento nella sostanza conferma tutte le posizioni già previste per il personale civile.

L'O.S. prende atto dello schema predetto, segnalando, quale ulteriore contributo, che si

potrebbe in prospettiva ipotizzare un'alternativa militare/civile per la posizione di Capo di Gabinetto al pari di quanto, ora, prefigurato per quella di Capo Ufficio Legislativo, e che quest'ultimo Ufficio, peraltro, potrebbe essere collocato, come in passato, all'esterno di quelli di diretta collaborazione.

L'On.le CICU passa poi al successivo argomento all'o.d.g. relativo al decreto interministeriale concernente l'organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della Difesa e dà la parola al dr. BILANZONE che ne illustra brevemente i contenuti.

Il provvedimento scaturisce dal regolamento di cui al decreto interministeriale 14 giugno 2000, n.284, attuativo dell'art.1, co.4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 e l'art.1, co.2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Dette disposizioni prevedono che nei riguardi delle Forze armate le norme contenute nei suddetti decreti siano applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale.

L'art.3 del D.I. 284/2000 dispone che nei luoghi ove vengano svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate nel successivo articolo 4, la vigilanza sul rispetto delle norme di legge è effettuata dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa.

Poichè il corretto svolgimento della funzione di vigilanza antinfortunistica presuppone l'approntamento di una adeguata organizzazione, è stato predisposto lo schema di decreto interministeriale in esame i cui contenuti riflettono la scelta di fondo, di attribuire a ciascuna Forza armata nonché alle aree interforze di SMD e SGD i compiti esecutivi e di gestione relativi alla vigilanza antinfortunistica, attraverso le rispettive peculiari strutture.

Detta scelta, oltre a garantire il più alto livello di efficienza nello svolgimento dell'attività in questione, è stata ritenuta come l'unica in grado di soddisfare quelle esigenze di carattere operativo o riservato la cui tutela è a base del regime derogatorio previsto per la Difesa.

Il dr. BILANZONE precisa infine che si tratta di un decreto cornice cui seguiranno appositi provvedimenti organizzatori.

L'O.S. CONFSAL - UNSA - SIAD rileva che - tenuto conto della tecnicità della materia - vi è l'esigenza di una pausa di riflessione necessaria per effettuare gli opportuni approfondimenti; chiede inoltre che nelle premesse del decreto venga inserita la frase da cui risulti che sul medesimo sono state sentite le OO.SS..

Il Sindacato, poi, nel far riferimento al proprio documento rivendicativo, ribadisce la richiesta avanzata al Signor Ministro di avviare un tavolo di approfondimento, anche in sede tecnica, sulle questioni segnalate.

Il Sottosegretario, nel prendere atto, conferma la disponibilità al riguardo già espressa dal Ministro ed assicura che comunque a breve scadenza sarà programmato un ulteriore incontro.

La riunione si chiude alle ore 14.10.

Alle ore 14.15 la riunione riprende con le OO.SS. FLP, UGL – Statali, CISAL - Intesa, RdB-P.I. La CONFEDIR-DIRSTAT, regolarmente convocata, è assente.

Il Sottosegretario dà la parola al Capo Ufficio Legislativo ed al dr. BILANZONE per Segredifesa, che illustrano, nei termini prospettati al precedente tavolo, rispettivamente i due argomenti all'o.d.g.: schema di Regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; decreto interministeriale sui servizi di vigilanza antinfortunistica.

Le OO.SS. in merito al Regolamento degli Uffici di diretta collaborazione prendono atto del provvedimento. Per quanto riguarda il decreto sui servizi di vigilanza manifestano l'avviso che la peculiarità e la tecnicità dell'argomento richieda ulteriori approfondimenti.

Il Sottosegretario assicura che ogni approfondimento in materia potrà essere effettuato in una prossima riunione programmata a breve scadenza.

Le OO.SS. sul metodo generale delle relazioni sindacali ribadiscono poi l'esigenza di una diversa modalità di convocazione dei tre tavoli che preveda o un tavolo unico o una alternanza con il Sindacato del secondo tavolo (CONFESAL – UNSA – SIAD).

Infine a margine di riunione confermano le preoccupazioni per quanto riguarda il rilancio delle strutture arsenalizzate e per la situazione venutasi a verificare nell'ospedale militare di Catanzaro.

L'O.S. FLP-SNAD conferma, tra l'altro, la richiesta di stralcio dei provvedimenti concernenti la Sanità militare e richiama l'attenzione sulla difficile situazione delle relazioni sindacali presente nel Polo di Mantenimento Pesante di Piacenza.

In merito alle preoccupazioni espresse circa il rilancio delle strutture arsenalizzate il Capo Ufficio Legislativo conferma che i finanziamenti previsti non hanno nessuna correlazione con i decreti relativi agli immobili alienabili della Difesa.

Per quanto riguarda la questione della chiusura del Centro di Medicina Legale di Catanzaro, lo SME fa presente che il provvedimento è legato al progetto di lungo periodo di ristrutturazione delle Forze armate e rappresenta che la Calabria è la Regione in cui è previsto un significativo incremento di militari. Con riferimento al personale civile coinvolto assicura che qualsiasi impiego rispetterà le procedure previste ed il confronto con le OO.SS..

La riunione termina alle ore 15.25.

RIUNIONI DEL 23 MARZO 2005

ELENCO RAPPRESENTANTI SINDACALI

Primo Tavolo

CGIL: Sigg.ri ROSSETTI; CONSOLINO;
CISL: Sigg.ri CAFFARATA, DE LUCIA;
UIL: Sig. COLOMBI, Sig.ra CILENTO.

Secondo Tavolo

CONFSAL-UNSA-SNAD: Sigg.ri DE SANTIS, BRACONI.

Terzo Tavolo

FLP: Sigg.ri DI GRAZIA, PITTELLI;
UGL-Statali: Sigg.ri CORDELLI; DE SANTIS;
CISAL-Intesa ACD: Sigg.ri OTTAVIANI, NARDI, LUSTRISSIMI;
R.d.B./P.I.: Signor SOLFERINO.